

SUN S.p.A.

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
e RISCHI DIVERSI
(INCENDIO, EVENTI SOCIOPOLITICI E NATURALI, FURTO)**

stipulata tra la Spettabile



Via p. GENERALI, 25 - 28100 NOVARA
C.F.: 00123660037 - P.IVA:01651850032

e la

(di seguito denominata Società)

Durata del contratto: dalle ore 24 del 31.12.2010
alle ore 24 del 31.12.2013

Scadenza annuale: 31.12

CAPITOLATO SPECIALE
Polizza di assicurazione della Responsabilità Civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e rischi diversi (incendio, eventi
sociopolitici e naturali, furto)

I N D I C E

Premessa

Definizioni

Descrizione dell'attività del contraente

Requisiti dell'Impresa Assicuratrice

1. Norme che regolano l'Assicurazione in generale

2. Condizioni che regolano l'assicurazione RCA

3. Condizioni speciali di assicurazione

4. Condizioni Aggiuntive

5. Condizioni che regolano l'assicurazione incendio, furto e Eventi sociopolitici e naturali

Dichiarazioni ai sensi dell'art. 1341 C.C.

Allegati facenti parte integrante del contratto:

A) autobus

B) autovetture, autocarri, trattori stradali, autoveicoli ad uso speciale, macchine operatrici

C) clausola di vincolo

SUN S.p.A.

PREMESSA

Il presente contratto di assicurazione è stipulato in applicazione del DLGS 209/05 e del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni di recepimento della direttiva 17/CE/04 nonché in armonia al corpo di leggi italiane che regolano le gare pubbliche e alle disposizioni che in tema di contratti siano eventualmente presenti nella legge Finanziaria afferente l'esercizio nel quale viene svolta la gara.

La presente polizza d'assicurazione è stipulata in forza di delibera della Commissione Amministratrice dell'azienda assicurata.

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano:

LEGGE: D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni; l'art. 1681 cc, la legge 273 dell'11/7/95 attuata con Decreto Presidente Cons, Ministri del 30/12/98 (Carta della Mobilità) ed altre leggi afferenti la materia della circolazione, capo III della legge 12/12/2002 n. 273. Il decreto legislativo 6 novembre 2007 n° 198 in attuazione la Direttiva comunitaria 2005/14/CE (V Direttiva Auto), che ha modificato l'art 128 del Codice delle Assicurazioni private.

REGOLAMENTO: I regolamenti di esecuzione della predetta Legge emanati dall'ISVAP e dal ministero delle attività produttive.

IMPRESA O SOCIETA': Compagnia, Società assicuratrice che presta la garanzia.

AZIENDA: SUN S.p.A.

CONTRAENTE: la SUN S.p.A. di Novara, soggetto che stipula l'assicurazione;

ASSICURATO: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto di assicurazione;

PROPRIETARIO: l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;

BROKER: La Marsh S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società nonché dalle coassicuratrici.

ASSICURAZIONE: Il contratto di assicurazione redatto in conformità al capitolato d'oneri ovvero con quest'ultimo coincidente.

POLIZZA: II documento che prova l'assicurazione.

PREMIO: La somma dovuta dal Contraente all'Impresa a fronte dei rischi coperti.

RISCHIO: La probabilità che si verifichi il sinistro in base al grado di pericolosità dell'attività svolta dal contraente.

SINISTRO: II verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SUN S.p.A.

RISARCIMENTO: La somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato o trasportato in caso di sinistro.

INDENNIZZO DIRETTO: La somma pagata dall'impresa delegataria alla ATPL assicurata per sinistro attivo, ai trasportati sull'autobus e al conducente dello stesso in ambito previsto dalla legge.

FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA: Limite massimo dell'importo per sinistro del risarcimento o quota di esso da rimborsare all'impresa da parte del Contraente e assicurato.

COSE: Sia gli oggetti materiali che gli animali.

INCENDIO: Combustione con fiamma di beni materiali che può autoestendersi e propagarsi.

ESPLOSIONE: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuta a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

SCOPPIO: Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna non dovuto ad esplosione.

TARIFFA: la tariffa dell'Impresa, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto.

VEICOLI: Qualunque mezzo di locomozione terrestre indicato negli allegati alla polizza.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONTRAENTE

Esercizio di trasporti collettivi di persone in Novara e nei comuni vicini, mediante impiego di autobus urbani ed extraurbani e servizi di noleggio, con tutte le strutture di supporto, quali deposito, officina, uffici e quant'altro di attinente all'attività complessiva, nonché tutte le attività riconducibili ai suddetti servizi anche congiuntamente o con la partecipazione diretta od indiretta ad Enti, Società e Consorzi di impresa o simili; locataria di fabbricati inerenti la propria attività ed anche ad altri usi.

Per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, SUN SpA competono la pianificazione, la gestione ed il controllo:

- dei servizi pubblici di trasporto di linea urbani nell'ambito dei Comuni di Novara e del circondario, e di altri Comuni compresi nel bacino di traffico della Provincia di Novara per i quali si rendesse necessaria l'istituzione di servizi urbani, continuativi o stagionali, gestiti anche attraverso apposite convenzioni con gli Enti interessati;

Sempre per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, SUN SpA può inoltre:

- svolgere o far svolgere servizi di noleggio con autobus, servizi fuori linea, servizi di trasporto pubblico o privato di persone e merci ;
- svolgere o far svolgere servizi scolastici e per portatori di handicap;
- eseguire attività di autoriparazione per le manutenzioni dei propri automezzi e anche per conto di terzi;
- esercitare o far esercitare servizi di rimozione veicoli, di gestione dei parcheggi nonché attività consimili comunque volte al servizio della mobilità ed al pieno utilizzo del personale e dei servizi disponibili;
- realizzare e gestire impianti attinenti all'esercizio dei servizi di trasporto.

REQUISITI DELL'IMPRESA ASSICURATRICE

Ai sensi del D.Lgs. 209/05 l'Impresa è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. del pubblicato in G.U. n. del

Ovvero, se avente sede nella U.E., è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni in Italia in virtù dell'elenco redatto dall'ISVAP e pubblicato nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale con aggiornamento, almeno annuale, a partire dal n. 290 dell'11/12/96.

Dette imprese estere in regime di libera prestazione dei servizi devono dichiarare nel presente Capitolato, oltre ai dati previsti per tutte le imprese, anche il nome e l'indirizzo del rappresentante in Italia per la gestione dei sinistri (vedi paragrafo 2.16).

Inoltre il D.Lgs. 209/05 prevede:

- la nullità dei contratti conclusi con imprese di assicurazioni non autorizzate (art.167);
- regola, ad integrazione dell'art. 1902, 1° comma del Cc gli effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione (Art.1681):
- regola gli effetti della liquidazione coatta ad integrazione dell'art. 1902.02° comma Cc.

1 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 PROVA DEL CONTRATTO

Il presente contratto e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Non è richiesta la registrazione del contratto.

Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della gerenza o agenzia dell'Impresa che concede la copertura assicurativa ovvero del broker che gestisce i contratti per conto dell'assicurato.

1.2. PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Il premio potrà essere corrisposto entro il 60° giorno successivo a tale data.

Il premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società, anche per il tramite della Società di brokeraggio che gestisce il contratto. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

La Società s'impegna ad emettere, ai sensi dell'Art. 127 del D.Lgs. 209/2005, i contrassegni ed i certificati di assicurazione ed a consegnarli al Contraente entro la data di decorrenza della presente polizza, debitamente quietanzati con data pari alla data di effetto della polizza per la rata iniziale, e con data pari alla data di effetto delle rate successive per le rate seguenti, anche se non è ancora stato corrisposto il relativo premio.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

1. l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
2. il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

1.3 PAGAMENTO FRAZIONATO DEL PREMIO ANNUO

L'Impresa s'impegna di concedere, a richiesta del Contraente, il frazionamento del premio annuo. In tal caso il Contraente, a richiesta dell'Impresa, è tenuto al pagamento dei diritti di frazionamento nella misura indicata negli Allegati e comunque in misura strettamente legata alle variazioni del tasso ufficiale di sconto.

1.4 FORMA DEI RAPPORTI FRA LE PARTI CONTRAENTI

La Società si impegna a concordare con l'Azienda assicurata o con il suo broker la forma e i contenuti dei rapporti gestionali del contratto, dall'atto della stipula alla scadenza, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri, per la quale possono predisporre, di comune accordo, regolamenti e forme di comunicazione on line.

1.5 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE

L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte

SUN S.p.A.

dichiarazioni all'atto della stipulazione del presente contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata per lo stesso rischio.

Nel caso di dichiarazioni inesatte e/od omissioni fatte con dolo o colpa grave l'Impresa esercita il diritto di rivalsa verso il Contraente per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, ove ne ricorrano le condizioni.

1.6 VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora, nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società.

a) Aggravamento del rischio.

Se la variazione implica aggravamento del rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, la Società stessa ha il diritto di recedere dal contratto con effetto immediato o di escludere dall'assicurazione gli elementi ai quali l'aggravamento si riferisce, in quanto questi siano considerati separatamente nella polizza. Se la variazione implica aggravamento che importi un premio maggiore, la Società può chiedere la relativa modificazione delle condizioni di premio in corso. Nel caso il Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni, anche parzialmente come è disposto dal comma che precede.

Per i sinistri che si verificano prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, si applica l'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile.

b) Diminuzione del rischio.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

c) Cessazione del rischio.

La cessazione del rischio oggetto della polizza, se comunicata alla Società, comporta la cessazione della polizza. La Società rinuncia all'incasso delle rate successive a completamento dell'annualità.

1.7 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate.

1.8 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

1.9 CLAUSOLA COMPROMISSORIA (art. 808 e s.s. C.P.C.)

Qualsiasi controversia fra le sottoscritte parti, in qualunque modo connessa all'esecuzione del presente contratto (comprese quelle concernenti questioni di interpretazione, validità, inadempimento, risoluzione e di qualsiasi altro genere) che non possa essere composta in via amichevole, sarà risolta per mezzo di arbitrato rituale, disciplinato dal Codice di Procedura civile e dalla legge 5.01.1994 n. 25, secondo quanto di seguito previsto:

a) il collegio sarà formato da tre arbitri e si riunirà a Novara;

SUN S.p.A.

b) la parte che desidera sottoporre una controversia ad arbitrato comunicherà all'altra parte, con lettera raccomandata A.R. il nome e l'indirizzo dell'arbitro da essa nominato, nonché l'oggetto della controversia; l'altra parte nominerà allo stesso modo il secondo arbitro entro dieci giorni dal ricevimento di tale prima comunicazione. I due arbitri così nominati nomineranno di comune accordo il terzo arbitro entro venti giorni dal ricevimento di tale seconda comunicazione; nel caso in cui una delle parti non nominasse entro i termini sopra indicati il proprio arbitro, o gli arbitri nominati non si accordassero per la designazione del terzo arbitro, la designazione dell'arbitro di parte o del terzo arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Novara su istanza di qualsiasi interessato;

c) la stessa procedura sarà seguita se uno degli arbitri non accettasse l'incarico o dovesse essere sostituito;

d) gli arbitri decideranno secondo diritto;

e) il lodo arbitrale, che determinerà anche le spese dell'arbitrato e la loro attribuzione, sarà comunicato dal collegio arbitrale entro novanta giorni, salvo proroghe concesse dalle parti;

f) il lodo arbitrale, anche se firmato solo dalla maggioranza degli arbitri, sarà definitivo e vincolante per le parti, salvo le impugnazioni per gli specifici motivi previsti dalla legge.

1.10 FORO COMPETENTE

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

1.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED AI REGOLAMENTI ISVAP

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ai sensi del D.Lgs. 209/05 ed evoluzione regolamentare ISVAP.

Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza, si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti.

1.12 OBBLIGO DELL'IMPRESA DI FORNIRE PERIODICAMENTE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Alla scadenza d'ogni semestre, o su richiesta anche a scadenze diverse, la Società s'impegna a fornire al Contraente o al Broker, a mezzo supporto informatico (excel) e cartaceo, i dati riguardanti l'andamento del rischio, specificando il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata sia disaggregata, compresa l'indicazione dettagliata per ogni sinistro degli importi liquidati e riservati e dei sinistri chiusi senza seguito, con il dettaglio della tipologia di sinistro e della garanzia coinvolta, secondo la seguente formulazione:

- garanzia colpita (Rca o Cvt)
- tipologia del sinistro (ad esempio card debitore - card gestionario - ctt mandatario - ctt debitore - rca passivo puro - incendio - furto - ect)
- tipologia del danno (ad esempio cose - persone - ect)
- data del sinistro
- targa veicolo assicurato
- Controparte
- stato (aperto - chiuso - senza seguito - ect)
- danno e/o forfait liquidato con la precisazione se al lordo e/o al netto di eventuali franchigie e/o rivalse e/o forfait recuperati / da recuperare

SUN S.p.A.

- danno e/o forfait stimato con la precisazione se al lordo e/o al netto di eventuali franchigie e/o rivalse e/o forfait recuperati / da recuperare

1.13 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In assenza di accordo tra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente/Assicurato.

1.14 CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Marsh S.p.A. in qualità di broker ai sensi del D.Lgs. 209/2006, art. 109.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A.

2. CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCA

2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, in armonia alla volontà delle parti e con la formula della copertura totale, i rischi della responsabilità civile, per i quali è obbligatoria l'assicurazione intendendosi come tale anche l'assicurazione ai sensi del 1681 del Codice Civile afferente i danni subiti dai trasportati degli autobus impegnandosi a corrispondere, entro i limiti indicati negli Allegati, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati a qualsiasi titolo - dalla circolazione stradale (artt. 1681, 2043 e 2054 c.c.) dei veicoli descritti in contratto, come risultanti dai libri matricola allegati che formano parte integrante della polizza. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o stazionamento dei veicoli in aree private, anche se non di proprietà del Contraente pur in regime di temporanea sospensione della garanzia.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba a qualsiasi titolo rispondere.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

L'assicurazione è valida anche se il veicolo assicurato traini un altro veicolo o ne è trainato.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali.

2.2 MASSIMALI

Indipendentemente da quanto indicato nelle eventuali applicazioni, i massimali assicurati per sinistro s'intendono:

Categoria veicolo	Massimale complessivo / persone / cose
Autobus	12.000.000,00€ / 10.000.000,00€ / 2.000.000,00€;
Tutte le categorie	6.000.000,00€ / 5.000.000,00€ / 1.000.000,00€;

o superiori se previsti dalla legge.

Si precisa che se uno dei massimali per i danni alle persone o per i danni alle cose non viene in tutto o in parte utilizzato, la parte residua potrà essere usata per il danno complessivo.

2.3 FRANCHIGIA

Indipendentemente da quanto indicato nelle eventuali applicazioni, s'intende sempre operante la condizione speciale E "Franchigia fissa ed assoluta" indicata nell'allegato B Capo III del supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8/5/93.

La franchigia convenuta è pari a € 1.000,00 per sinistro unicamente per la categoria AUTOBUS.

Si precisa che la gestione dei sinistri in franchigia è a carico della Compagnia.

2.4 ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia è operante anche:

a) nel caso di impiego dei veicoli nei servizi di linea, di noleggio con conducente o comunque effettuati al di fuori delle linee concesse (come ad esempio servizi speciali, riservati, fuori linea, nonché presi o dati in locazione), anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente;

b) nel caso di impiego degli autobus per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente, nonché per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria, in quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati;

c) per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o in uso dei Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi;

d) per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito, dispersione di corrente o altro;

e) ai danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli;

f) ai danni alle cose trasportate di proprietà di terzi ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio, esclusi denaro, preziosi e titoli;

g) per i danni causati ai passeggeri nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero nel sostare a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo anche in corsa;

SUN S.p.A.

h) ai danni colposi arrecatisi fra di loro dai passeggeri, ovvero da questi ai terzi in occasione di circolazione;

i) ai danni subiti dai passeggeri e/o personale dell'Azienda in conseguenza di atti vandalici o terroristici.

2.5 SOVRACCARICO - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO (art. 1898 C.C.)

Non si considera aggravamento del rischio, ai sensi dell'art. 1898 C.C., il sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave dell'Azienda nell'organizzazione e nel controllo della propria attività.

La colpa grave è esclusa nel caso in cui l'Azienda dimostri di aver provveduto al monitoraggio sistematico del carico passeggeri attraverso strumenti non manovrabili, nell'ambito degli impegni assunti nella carta dei servizi.

2.6 ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Nel caso, invece, che tale abilitazione sia stata sospesa o revocata o non rinnovata e tutto ciò non sia stato reso noto dal conducente al Contraente, nonostante che i regolamenti interni impongano tali comunicazioni, l'Impresa rinuncia all'azione di rivalsa ad essa spettante nei confronti del Contraente stesso.
- b) nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione, salvo quanto previsto nell'art. 2.2 e 2.3.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'Impresa esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza della inopponibilità di eccezioni al terzo danneggiato previste dalla citata norma, salvo quanto previsto al cpv. a) del presente articolo nei soli confronti del contraente.

Comunque, l'Impresa non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 e 1228 C.C. per i danni occorsi in occasione di circolazione, salvo il caso di volontarietà o dolo del conducente, nel qual caso l'impresa esercita la rivalsa direttamente su quest'ultimo.

2.7 PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"

Sono considerati terzi:

- a) Comune di Novara, tutte le Aziende Municipalizzate, Speciali o Spa a capitale pubblico di Novara, i loro Amministratori, Dirigenti e dipendenti, nonché le cose di loro proprietà non date in locazione o in uso al Contraente;
- b) i dipendenti, Amministratori ecc. di società partecipate, controllate dal Contraente o collegate;
- c) i dipendenti del Contraente in servizio ed i loro eventuali coniugi, parenti ed affini, compresi gli Amministratori, il Direttore legale rappresentante ed i Dirigenti;
- d) le ditte con le quali il Contraente stipula contratti di pubblicità integrale sulla carrozzeria degli autobus per i danni arrecati alla grafica pubblicitaria.

2.8 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati della U.E.

Per la circolazione sul territorio degli altri Stati terzi rispetto alla U.E., ed indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde), l'assicurazione è operante a

SUN S.p.A.

condizione che sia stato rilasciato dall'Impresa detto certificato con incasso del relativo premio.

Nel rispetto di quanto sopra disciplinato la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

2.9 PREMIO CON FRANCHIGIA (PER GLI AUTOBUS)

Il premio è annuale ed è scontato per tutta la durata del contratto di una percentuale coerente con l'accollo da parte del Contraente del pagamento di una franchigia dell'importo definito nell'art. 2.2, la cui liquidazione fa capo all'impresa.

Ai sensi del II c. dell'art. 11-bis della Legge 990/69, così come modificata dall'art. 126 punto c) del Dlgs 209/05, il contributo al Servizio Sanitario Nazionale, pari al 10,5% già inglobato nel premio netto, deve essere distintamente indicato in polizza ed in quietanza ove vi sia base d'asta nel bando e nel presente Capitolato al fine di evitare che l'imposta sulle assicurazioni venga computata sul premio comprensivo del citato contributo.

Per le autovetture ed i motocicli si applica comunque la tariffa bonus-malus.

Qualora il contributo al servizio sanitario nazionale venga abolito in corso di contratto le parti si incontreranno per determinare concordemente le soluzioni del caso. L'assicurazione viene prestata fino alla concorrenza del massimale.

2.10 SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e del contrassegno, l'Impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.

Il rilascio dei duplicati sarà gratuito ed avverrà nell'osservanza di quanto disposto di concerto fra le parti.

2.11 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 31.12.2010 e non è tacitamente rinnovabile alla scadenza del 31.12.2013.

Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a sei mesi alle stesse condizioni.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura esclusi aumenti a qualsiasi titolo che non siano riferibili alla movimentazione delle partite contrattuali.

A richiesta del contraente e concordemente con l'assicuratore il presente contratto può essere rinnovato ad analoghe condizioni e per un periodo non superiore a quello precedente.

In caso di durata poliennale, il Contraente e l'Impresa hanno la facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 120 (centoventi) giorni.

2.12 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia dei sinistri è redatta su stampato redatto secondo il modello predisposto dall'ISVAP (art. 143 dlgs 209/05) e che la delegataria avrà l'obbligo di fornire alla contraente.

È cura del Contraente predisporre ordini di servizio atti ad obbligare i propri addetti alla redazione puntuale di modelli di avviso di sinistro che contengano tutti i dati richiesti dall'assicuratore, ivi compresi i nominativi dei testimoni oculari, nonché approntare le opportune procedure di dialogo con l'assicuratore anche on line.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

2.13 GESTIONE DELLE VERTENZE CIVILI E TUTELA PENALE

L'Impresa assume, ai sensi dell'art. 1917 C.C., a nome dell'Assicurato fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze civili in

SUN S.p.A.

qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

L'impresa su richiesta del contraente, può assumersi la gestione dei sinistri attivi alle condizioni che verranno concordate fra le parti, fermo restando che per le riparazioni dei danni del parco aziendale effettuate in house non vi è obbligo di fatturazione (art. 2 comma 2 n. 5 del DPR 623/72) e che, pertanto vi è esonero di trasmettere la fattura all'assicuratore a mente del 2° comma dell'art. 23 della legge 12/12/02 n. 273.

L'Impresa ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile.

Il Contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

L'Impresa non risponde di multe, ammende e sanzioni amministrative in base alla circolare ISVAP n. 246 del 22/5/95, né delle spese di giustizia penale.

2.14 POLIZZA A LIBRO MATRICOLA E REGOLAZIONE DEL PREMIO L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente perché in dotazione a qualsiasi titolo allo stesso Contraente.

In ogni caso il libro matricola non può essere usato per conguagli di premio estranei alla movimentazione dei mezzi in entrata e in uscita. A richiesta del Contraente l'impresa è tenuta ad inviare copia delle variazioni relative alle inclusioni ed esclusioni avvenute nel corso dell'anno.

Per i veicoli inclusi nel libro matricola alla data di emissione del contratto, il Contraente dovrà versare alla firma il premio secondo l'eventuale rateazione convenuta.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso della annualità assicurativa, verrà pagato il premio previsto in polizza, corrispondente al tipo di veicolo, in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La cessazione di veicoli inclusi nel libro matricola, ammessa solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione, furto o esportazione definitiva di essi, dovrà essere accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Il conguaglio fra veicoli entrati ed usciti di garanzia nel corso della durata del contratto ha effetti solo contabili e del rapporto sinistri a premi di primo anno, restando fermo che la base di premio per il rinnovo contrattuale viene ricostituita sul numero dei mezzi in carico del Libro Matricola alla fine del precedente contratto. Tenuto conto che il Contraente esplica attività di pubblico trasporto di passeggeri, che richiede un utilizzo dei veicoli quantitativamente diverso secondo i periodi dell'anno, sono espressamente consentite le temporanee esclusioni ed inclusioni (in genere stagionali) dei veicoli dal libro matricola richieste dal Contraente. Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata A.R. o di fax inviato dal Contraente.

La regolazione del premio deve essere effettuata entro 60 giorni dal termine dell'anno assicurativo.

In caso di aumento, rispetto al premio complessivamente anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione globalmente si riferisce, senza ulteriore aggravio di imposte.

In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio tassabile riscosso in più senza ulteriore aggravio di imposte.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il trentesimo giorno dall'invio dell'atto di regolazione al Contraente senza ulteriore aggravio di imposte.

SUN S.p.A.

Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

Le procedure di attuazione del Libro Matricola vengono concordate fra le parti, anche a mezzo di un regolamento di gestione e/o con procedure di comunicazioni on line.

2.15 RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA OPERANTE IN ITALIA AVENTE LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA GESTIONE DEI SINISTRI

L'Impresa, ai sensi del D.Lgs. 209/05, indica il Sig. residente in quale rappresentante per la gestione sinistri.

2.16 COASSICURAZIONE

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria in sede di gara abbia dichiarato di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che l'Impresa deroghi all'art. 1911 C.C. rispondendo in solido nei confronti dell'Assicurato per tutte le coassicuratrici presenti nel riparto la cui scelta deve tenere conto delle osservazioni contenute nel parere dell'autorità garante della concorrenza e del mercato (bollettino n. 47 del 2/12/1997).

La scelta delle coassicuratrici deve avvenire all'atto dell'offerta e comunicata alla stazione appaltante con i riferimenti di eventuale appartenenza a gruppi, così come avviene nell'istituto dell'avvalimento.

2.17 LIQUIDAZIONE DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE STRADALE

La liquidazione di un sinistro, nei termini previsti dal Codice delle assicurazioni private (artt. 149, 150, 141 e 148), è effettuata sulla base delle seguenti procedure:

a) **risarcimento diretto** da parte del proprio assicuratore in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati con imprese aderenti per la garanzia responsabilità civile obbligatoria, fatta eccezione per i ciclomotori sprovvisti della nuova targa e per le macchine agricole, cui non si applica la procedura del risarcimento diretto, per i danni al veicolo nonché alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente non responsabili in tutto o in parte. Tale procedura si applica anche in caso di danno alla persona subito dal conducente non responsabile per lesioni di lieve entità (postumi da lesioni pari o inferiori al 9%) anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati.

La procedura del risarcimento diretto non si applica altresì ai sinistri che coinvolgano veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'art. 141 del Codice delle assicurazioni private.

Secondo quanto stabilito dal Dpr. n. 254 del 18.7.2006 (Regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale) la richiesta di risarcimento, rivolta alla compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato, contiene i seguenti elementi:

- nell'ipotesi di danni al veicolo e alle cose:
 - i nomi degli assicurati;
 - le targhe dei due veicoli coinvolti;
 - la denominazione delle rispettive imprese;
 - la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
 - le generalità di eventuali testimoni;
 - l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di polizia;
 - il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno;
- nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti, inoltre:
 - l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
 - l'entità delle lesioni subite;

SUN S.p.A.

- la dichiarazione di cui all'art. 142 del Codice delle assicurazioni private circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
- l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
- l'eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

La richiesta di risarcimento è presentata alla propria compagnia assicuratrice mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma, telefax o in via telematica.

Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, la Società indica, alternativamente;

- una congrua e motivata offerta di risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica, se previsto nel contratto;
- gli specifici motivi che impediscono di formulare l'offerta di risarcimento del danno. La comunicazione di cui al comma che precede, se la richiesta è completa, deve essere inviata entro i seguenti termini:

- novanta giorni, nel caso di lesioni;
- sessanta giorni, nel caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;
- trenta giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro;

b) **risarcimento del terzo trasportato** (art. 141) in caso di danno subito dal trasportato stesso, salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito. Tale procedura prevede che il sinistro sia risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il trasportato era a bordo al momento del sinistro, nel limite del massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto dall'art. 140 del Codice delle assicurazioni private, a prescindere dall'accertamento di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Per l'eventuale maggiore danno il trasportato si può rivolgere all'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

Per ottenere il risarcimento, il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice delle assicurazioni private.

Quando non siano applicabili le procedure sopra descritte, il danneggiato o gli aventi diritto potranno richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all'impresa del responsabile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso l'assicurato potrà avvalersi della procedura di liquidazione prevista dall'art. 148 del Codice delle assicurazioni private allegando il "modulo blu" compilato in ogni sua parte e indicando:

1) per i sinistri con soli danni a cose, il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento nonché luogo, giorni e ore in cui il mezzo danneggiato è disponibile per la perizia.

In tal caso il danneggiato può ottenere dall'impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni:

- entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa da parte dell'assicuratore, se, unitamente alla richiesta, sarà allegato il "modulo blu" compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti;
- entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa da parte dell'assicuratore, se, unitamente alla richiesta, sarà allegato il "modulo blu" compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente;

2) per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: il codice fiscale, l'età, l'attività, il reddito del danneggiato, l'entità delle lesioni subite, la dichiarazione inerente la sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi o, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima. In tal caso il

SUN S.p.A.

danneggiato o gli aventi diritto possono ottenere dall'impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni in 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa da parte dell'assicuratore. In caso di danno che abbia causato lesioni personali, il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona; qualora ciò accada, i termini previsti dalla procedura di risarcimento sono sospesi.

2.18 PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un incidente da circolazione si prescrive in due anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato.

Il decorrere del termine di prescrizione può essere interrotto mediante richiesta a mezzo raccomandata o mediante notifica di atto giudiziario.

3. CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

3.1 PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEI PREMI ANNUALI PER GLI AUTOBUS

Per gli autobus il premio annuale è calcolato in rapporto al numero di persone trasportabili secondo omologazione; in alternativa può essere calcolato un importo forfetario uguale per ogni autobus, indipendentemente dal numero di persone trasportabili.

Il principio utilizzato dovrà essere espressamente descritto in apposito allegato alla polizza.

3.2 PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEI PREMI DELLE AUTOVETTURE E DEGLI ALTRI VEICOLI

I premi annuali di assicurazione sono determinati, oltre che dai massimali e dalle zone territoriali, per le autovetture in rapporto alla potenza in cavalli fiscali, per gli autocarri, ed autoveicoli ad uso speciale, in rapporto al peso complessivo a pieno carico.

Il premio delle targhe prova è determinato caso per caso.

3.3 MESSA A PUNTO DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE DANNI PER SINISTRI DEL CONTRAENTE

L'impresa metterà a punto entro 30 giorni dalla decorrenza della polizza un efficiente servizio di liquidazione danni per sinistri del Contraente sia per i rapporti con il Contraente stesso che con i terzi danneggiati, il servizio dovrà prevedere almeno una presenza bisettimanale di un addetto presso l'ufficio operante in Novara o che verrà ad essere istituito nel territorio dei Comune di Novara.

Questo al fine di salvaguardare il comune interesse nel contenimento degli indennizzi con una pronta liquidazione dei danni.

3.4 TRASMISSIONE DI DOCUMENTAZIONE AL CONTRAENTE

A richiesta del Contraente l'Impresa invierà copia dell'atto di quietanza sottoscritto dal danneggiato, ed in caso di responsabilità concorsuale del Contraente, fotocopia degli atti istruttori espletati (dichiarazioni testimoniali, verbali degli organi di polizia, relazioni degli informatori, ecc.); a richiesta del Contraente farà pervenire copia dei citati atti istruttori in proprio possesso anche se il danneggiato non è stato ancora liquidato al fine di meglio definire la parte attiva del sinistro.

Ove venga adito il difensore civico per un sinistro da circolazione avvenuta con/o su mezzo dell'Azienda, l'impresa ne deve dare informativa all'Azienda stessa onde metterla in grado di seguire il caso quando la riguarda.

L'impresa informa l'Azienda della casistica afferente i sinistri da circolazione stradale avvenuta con/o su mezzi dell'azienda e vengono discussi innanzi il difensore civico, onde mettere in grado l'Azienda stessa di seguire l'andamento giurisprudenziale del nuovo organo in prima applicazione ad evitare il radicarsi di verdetti contrari che in prosieguo costituiscano precedenti negativi per il comparto del trasporto pubblico locale.

3.5 GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA

La Società (Assicuratore) prenderà in carico la gestione di qualsiasi richiesta di risarcimento indipendentemente dal fatto che la stessa comporti o prevedibilmente possa comportare un risarcimento inferiore alla franchigia prevista della presente polizza.

La Società pertanto si impegnerà, una volta ricevuta la denuncia da parte dell'Assicurato, a svolgere le attività conseguenti (nomina periti, indagini, raccolta dati ecc.) inclusa la tacitazione del terzo danneggiato.

SUN S.p.A.

Successivamente la Società provvederà a richiedere all'Assicurato il rimborso dell'importo della franchigia prevista dalla presente polizza.

A tale scopo la Società, entro 90 giorni dal termine di ciascuna annualità, dovrà inviare all'Assicurato la documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione di sinistri dell'anno precedente e/o di annualità per le quali esistesse una residua franchigia a carico dell'Assicurato, nonché la richiesta di rimborso calcolata sulla base delle suddette evidenze.

E' sottinteso che i sinistri posti a riserva non verranno considerati ai fini del calcolo del rimborso annuo della franchigia.

L'Assicurato entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.

3.6 MODIFICHE

Eventuali modifiche di legge e regolamenti ISVAP attuativi del D. Lgs. 209/05 che intercorrano nel corso di contratto, verranno valutate dalle parti ed inserite nel corso della vigenza del contratto ove più favorevoli al contraente.

4 CONDIZIONI AGGIUNTIVE (SEMPRE OPERANTI)

4.1 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO TOTALE O RAPINA DEL VEICOLO

Ai sensi dell'art. 122, comma 3° della Legge, in caso di furto totale o rapina del veicolo il contratto (relativamente al singolo veicolo oggetto del furto) è risolto automaticamente a decorrere dalle ore 24 del giorno della denuncia di furto o rapina presentata alle autorità competenti.

I danni causati dalla circolazione del veicolo, da quel momento in poi, sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 della Legge.

Il contraente ha diritto al rimborso della relativa parte del premio netto pagato e non goduto, esclusi quelli corrisposti per le garanzie Furto e rapina e Auto Danni Indiretti, previa tempestiva presentazione alla Società di copia della denuncia alle autorità.

A seguito del furto totale o rapina del veicolo non è ammessa la sospensione in corso di contratto.

4.2 CARICO E SCARICO

La Società assicura la responsabilità dell'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

4.3 CARICO E SCARICO EFFETTUATO CON MEZZI E DISPOSITIVI MECCANICI

La Società assicura la responsabilità dell'assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

4.4 RIVALSA DELL'ASSICURATORE PER SOMME PAGATE IN CONSEGUENZA DELL'INOPPONIBILITÀ AL TERZO DI ECCEZIONI PREVISTE DALL'ART. 2.6 DELLE CONDIZIONI CHE REGOLANO LA ASSICURAZIONE

SUN S.p.A.

Nei casi in elenco al punto 2.6 delle Condizioni che regolano la Assicurazione, ed in deroga al medesimo punto 2.6, la Compagnia rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa, spettante ai sensi di legge.

La Compagnia rinuncia inoltre ad avvalersi dell'azione di rivalsa quando, al momento del sinistro, non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni.

4.5 COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO

La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo.

4.6 DOLO E COLPA GRAVE

La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

4.7 MUTAMENTI DI PROPRIETÀ

Nell'ipotesi in cui a causa di mutamenti nell'assetto della gestione del servizio di trasporto pubblico la proprietà del parco veicolare dovesse cambiare, il contratto di assicurazione sarà ceduto fino alla naturale scadenza al soggetto subentrante alle stesse condizioni in atto fatte salve le movimentazioni matricolari.

5 CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PER RISCHIO INCENDIO, FURTO E EVENTI SOCIOPOLITICI E NATURALI.

PRECISAZIONE: La presente sezione prevede l'applicazione di una franchigia frontale di € 500,00 per ogni sinistro.

5.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) **INCENDIO.** L'impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a risarcire all'Assicurato i danni materiali e diretti arrecati ai veicoli indicati negli allegati A) e B) in conseguenza di incendio qualunque ne sia stata la causa, salve le eccezioni indicate negli articoli successivi.

b) **FURTO E RAPINA.** L'impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a risarcire all'Assicurato i danni materiali e diretti arrecati ai veicoli indicati negli allegati A) e B) in conseguenza del furto (totale o parziale) e della rapina consumati o tentati.

c) **EVENTI SOCIO POLITICI E NATURALI.** La società risarcisce i danni subiti dal veicolo avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine.

d) **CRISTALLI.** Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato e documentate, per la sostituzione dei cristalli di seguito indicati dell'autovettura assicurata: parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali, in conseguenza della rottura degli stessi. La garanzia é prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00= per ogni sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

5.2 RISCHI INCLUSI NELL'ASSICURAZIONE INCENDIO

a) Sono parificati ai danni da incendio quelli, materiali e diretti, prodotti ai veicoli assicurati da:

- fulmine;
- esplosione verificatasi in relazione all'attività dichiarata in polizza;

SUN S.p.A.

- guasti arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire od arrestare l'incendio.

b) Sono inclusi nella garanzia:

- gli impianti;
- i dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato;
- i dispositivi di bordo installati sui veicoli facenti parte del sistema di telecontrollo centralizzato della rete di trasporto urbana ed extraurbana (es.: telargo);
- per gli automezzi azionati da motore a benzina, nafta o gasolio, anche i danni che lo scoppio del carburante contenuto negli automezzi assicurati e destinato al funzionamento dei motori può provocare agli automezzi stessi, anche quando non ci sia sviluppo di incendio;
- i danni a terzi (a persone, a cose o animali) dei quali l'Assicurato debba rispondere a norma degli art. 2043 e s.s. del C.C.;
- le spese di sgombero dei residui del sinistro;
- i danni materiali e diretti provocati da scoppio, autocombustione (combustione spontanea senza fiamme), caduta di aeromobili e loro parti o cose da essi trasportate.

c) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del massimale convenuto delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interesse e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali – dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% massimale stesso.

Limitatamente a questa estensione di garanzia, l'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

d) Le garanzie prestate si intendono operanti anche quando il danno risarcibile a termini di polizza viene cagionato ai veicoli assicurati da veicoli non di proprietà del Contraente, che si trovino a qualsiasi titolo nell'ambito dei recinti dei depositi di proprietà e/o gestiti dall'Assicurato. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei terzi responsabili del danno.

e) Sono inclusi inoltre i danni verificatisi in conseguenza di atti di vandalismo, terrorismo, tumulti popolari e sommosse, sabotaggi, inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria e uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe e slavine.

f) la garanzia incendio è operante anche quando i mezzi sono in deposito, sempreché, al momento del sinistro, siano compresi nell'elenco dei mezzi assicurati con la presente polizza..

5.3 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE INCENDIO

Sono esclusi dalla garanzia i danni prodotti da incendio ed esplosione:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

SUN S.p.A.

- b) verificatisi in occasione di atti di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) determinati od agevolati da dolo dell'Assicurato (art. 1900 I° c. C.C.);

5.4 RISCHI INCLUSI NELL'ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA

Sono compresi in garanzia:

- a) i danni prodotti ai veicoli nell'esecuzione ed in conseguenza del furto o della rapina;
- b) i danni conseguenti al furto, rapina o vandalismo di accessori audiovisivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, registratori e simili;
- c) i danni determinati od agevolati da dolo delle persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge (art. 1900 II c. C.C.)

5.5 GARANZIE COMPLEMENTARI (esclusi gli autobus)

Abbinare senza sopra costo alla garanzia incendio

- **Recupero - Traino – Custodia**

Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato e documentate per il recupero, traino e custodia del veicolo assicurato, disposti dalle competenti Autorità a seguito di sinistro Furto, Rapina o Incendio indennizzabili a termini di polizza. L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di € 300,00 per ogni sinistro.

- **Trasporto in ambulanza**

Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto in ospedale con autoambulanza degli occupanti il veicolo assicurato, a seguito di incidente da circolazione. La garanzia è presta fino alla concorrenza di € 300,00 per ogni sinistro.

- **Fermo veicolo**

L'indennizzo giornaliero di € 100,00 per la durata massima di giorni 30, per l'indisponibilità del veicolo a seguito di furto o rapina dello stesso, fino al giorno in cui ne sia riacquistata la disponibilità da parte dell'Assicurato e per il tempo strettamente necessario alle eventuali riparazioni.

- **Rimborso premio Responsabilità Civile**

Il risarcimento del danno corrispondente alla perdita della parte di premio relativa alla sola assicurazione di Responsabilità Civile pagata e non usufruita per effetto di furto o rapina del veicolo assicurato. L'indennità è pari al rateo del premio annuo, comprese le imposte, relativo al periodo intercorrente dal giorno del sinistro alla data di scadenza del premio pagato. Il pagamento dell'indennità sarà effettuato trascorsi trenta giorni da quello del sinistro e sempreché il veicolo non sia stato ritrovato.

- **Garanzia tassa di proprietà**

Il risarcimento del danno derivante dalla perdita della quota parte della tassa di proprietà (compresa eventuale sovrattassa) a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza che abbia determinato la perdita totale del veicolo assicurato. L'indennità è pari al periodo intercorrente dal giorno del sinistro alla data di scadenza della tassa di proprietà. L'importo indennizzabile è corrisposto all'Assicurato contestualmente al pagamento del sinistro per perdita totale.

5.6 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Le garanzie sono operanti quando i veicoli si trovino in qualunque condizione (nei depositi, nei sottotetti, all'aeroporto, fermi, in moto, in circolazione, in riparazione ecc.) entro gli stessi confini territoriali previsti nelle garanzie RCA.

5.7 ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Il premio tassabile è annuo ed è determinato nella misura percentuale fissa per tutto il periodo contrattuale, sulla base del valore complessivo dei veicoli risultante negli allegati A) e B). II premio annuo riferito ad ogni singolo mezzo, deriva da una ripartizione forfetaria sulla relativa sezione oggetto della gara. Pertanto, qualsiasi mezzo entrante, indipendentemente dal valore assicurato, pagherà sempre lo stesso premio così forfetariamente stabilito.

5.8 COMUNICAZIONE ANNUALE DEI VALORI DA ASSICURARE DA PARTE DEL CONTRAENTE

II Contraente dopo il primo anno contrattuale e per ogni successivo anno:

a) per i veicoli indicati nell'allegato A (autobus) trasmette l'elenco dei veicoli con il loro valore complessivo aggiornato;

b) per i veicoli indicati nell'allegato B (altri veicoli) trasmette l'elenco aggiornato nei valori dei singoli veicoli;

S.U.N. S.p.A. adeguerà le somme assicurate nei seguenti modi:

Autoveicoli:

Per l'autoveicolo al valore riportato dall'Eurotax giallo o in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione di mercato;

Altri mezzi:

Per tutti gli altri mezzi al valore riportato nello specifico Bilancio annuale della SUN S.p.A. e più precisamente:

a) per bus con + di 15 anni

Si assicurano i mezzi con valore standard basso o zero in funzione del costo

b) per bus tra fine ammortamento e finanziabilità regionale

Si assicurano i mezzi al valore commerciale in misura fissa

c) per bus in periodo di ammortamento che non siano finanziati

Si assicurano i mezzi al valore residuo a libro

d) per bus in ammortamento finanziati, se a metano

Si assicurano i mezzi al valore di acquisto ridotto del valore ammortizzato senza abbattimento per finanziamenti regionali

e) per bus in ammortamento finanziati, non a metano

Si assicurano i mezzi al valore netto di libro più quota regionale residua da restituire in caso di cessazione anticipata rispetto a periodo di non alienabilità

Accessori ed apparecchi su tutti i mezzi:

Per gli eventuali accessori ed apparecchi installati (il cui valore è compreso nella somma assicurata di ogni mezzo) applicando una identica diminuzione proporzionale alla riduzione del valore del mezzo.

Ad ogni scadenza annuale della polizza, l'Impresa determinerà il nuovo premio.

L'adeguamento verrà effettuato utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione dell'adeguamento.

La quietanza rilasciata alla scadenza annuale riporterà i nuovi valori assicurati.

5.9 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE

La Compagnia presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.

Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo o colpa grave possono comportare o il mancato pagamento del danno o un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892 C.C..

5.10 ISPEZIONE AI VEICOLI ASSICURATI

L'Impresa ha il diritto di visionare i veicoli assicurati ed in tale circostanza il Contraente ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni richieste.

5.11 OBBLIGO E SPESE DI SALVATAGGIO

Appena avvenuto un sinistro, l'Assicurato ha l'obbligo di adoperarsi nel modo più efficace per impedirne o arrestarne lo sviluppo, salvare le cose assicurate e sorvegliare alla loro conservazione, allo scopo di limitare il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico dell'Impresa in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel momento del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata o anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'Impresa provi che le spese sono state fatte sconsideratamente.

5.12 DENUNCIA DEL SINISTRO

L'Assicurato deve:

a) entro quindici giorni dal sinistro o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, darne avviso sommario alla Sede Territoriale oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza;

b) nei cinque giorni successivi farne dichiarazione regolare e circostanziata al Pretore oppure agli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria del luogo. In ogni caso tale dichiarazione dovrà precisare: il momento dell'inizio del sinistro, la durata, le cause note o presunte, i mezzi adoperati per arrestarne il progresso, l'entità, almeno approssimativa, del danno che ne è derivato. Se il fatto costituisce reato la denuncia all'Autorità deve essere inviata al più presto dal momento in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza;

c) trasmettere una copia di questa dichiarazione, entro i dieci giorni successivi, alla Sede Territoriale oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, accompagnandola con una descrizione del danno subito.

5.13 INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI SALVATAGGIO

Se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo del salvataggio sancito dall'art. 5.11 perde il diritto al risarcimento.

5.14 CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO

Il Contraente è obbligato a conservare le tracce del sinistro ed il veicolo danneggiato fino al momento del sopralluogo del perito incaricato dall'Impresa per la valutazione del danno comunque non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro all'Impresa.

Il Contraente, a richiesta dell'Impresa, deve giustificare l'esistenza ed il valore del veicolo al momento del sinistro, la realtà e l'importanza del danno.

5.15 DETERMINAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI

DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

SUN S.p.A.

L'ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra il valore che il mezzo aveva al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

Nel caso siano implicati autoveicoli, l'ammontare del danno è determinato con riferimento alla quotazione riportata dall'Eurotax giallo, o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione del mercato.

Nel caso di sinistro che coinvolga invece altre tipologie di veicoli, l'ammontare del danno è determinato con riferimento al valore inserito nel Bilancio della SUN S.p.A. per quel tipo di mezzo rispetto alla quotazione di mercato in caso di danno totale al valore convenzionale prestabilito in polizza.

In caso di danno parziale il degrado è applicato esclusivamente ai pezzi di ricambio e ai materiali d'uso.

Agli apparecchi è applicata la stessa percentuale di svalutazione stabilita per il veicolo.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile dall'Assicurato alla condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.

In ogni caso:

- se la somma assicurata è inferiore al valore del veicolo al momento del sinistro, così come riportato dall'Eurotax giallo, la liquidazione è ridotta nella stessa proporzione;
- non viene risarcita una somma superiore a quella assicurata;
- dall'ammontare del danno risarcibile è detratto l'eventuale scoperto o franchigia previsto dalla polizza o da queste condizioni;
- non sono risarcibili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione né eventuali maggiori oneri indiretti derivanti da mancato uso, deprezzamento commerciale e simili;
- dall'ammontare del danno è detratto l'eventuale valore di recupero.

L'Impresa risarcisce il danno senza considerare il degrado dovuto all'uso e alla vetustà del veicolo per i primi 12 mesi, calcolati dal giorno della prima immatricolazione.

Il danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

a) non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia se superiori ai 30 giorni e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali;

b) l'indennizzo non potrà superare il valore del veicolo al momento del sinistro; tale valore si calcola in relazione al tipo di veicolo, condizione, vetustà, uso, adozione di nuove tecnologie od altre cause, tenuto conto del rispettivo deterioramento; c) non sono indennizzabili le spese di immatricolazione o reimmatricolazione del veicolo;

c) qualora il Contraente, al momento del sinistro, debba scaricare ai sensi di legge l'imposta sul valore aggiunto (IVA) gli indennizzi saranno effettuati al netto di detta imposta. Se lo scarico dell'IVA non è possibile l'indennizzo comprenderà anche detta imposta.

5.16 ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte risulta che il valore del veicolo danneggiato, eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata, il Contraente sopporta la parte proporzionale di danno relativamente alla quale è risultata l'eccedenza.

SUN S.p.A.

In caso di evento dannoso che colpisca uno o più veicoli indicati nell'allegato A) l'Impresa potrà verificare la corrispondenza del valore complessivo dei veicoli calcolato secondo le stime previste nell'art. 3.17 con il valore complessivo indicato nell'allegato A). Se da tale raffronto risulta che il valore complessivo dei veicoli indicato nell'allegato A) eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata maggiorata del 15%, l'Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore complessivo assicurato così maggiorato e quello complessivo risultante al momento del sinistro.

5.17 LIMITE MASSIMO DI RISARCIMENTO

Con riferimento ai veicoli indicati negli allegati A) e B), l'impresa a nessun titolo, potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata per i singoli veicoli compresi gli allestimenti e le attrezzature di bordo, salvo il caso previsto all'art. 3.12 del presente contratto.

5.18 PAGAMENTO DELL'INDENNITA'

Il pagamento dell'indennità è eseguito dall' Impresa alla sede del Contraente contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di liquidazione od al ricevimento della comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale di cui all'art. 1.9 cpv. c).

5.19 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO

Limitatamente alla garanzia furto il Contraente è tenuto non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito l'Impresa. Il valore del recuperato, realizzato prima del pagamento dell'indennizzo, sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quando fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà dell'impresa se questa ha pagato integralmente, se invece l'indennizzo fosse stato parziale, il recupero è ripartito fra le parti in proporzione del danno sopportato.

DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART. 1341 C.C.

Ai sensi dell'art 1341 CC il Contraente e la Società dichiarano di approvare esplicitamente i seguenti articoli :

- 1.2 Pagamento del premio - Decorrenza dell'assicurazione e periodo di assicurazione
- 1.6 Variazioni del rischio
- 1.9 Clausola compromissoria (art. 808 e ss. C.P.C.)
- 1.10 Foro competente
- 1.12 Obbligo dell'Impresa di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio
- 2.5 Sovraccarico - Aggravamento del rischio (art. 1898 C.C.)
- 2.6 Esclusioni e rivalsa
- 2.11 Durata del Contratto
- 2.14 Polizza a libro matricola e regolazione del premio
- 2.16 Coassicurazione
- 5.13 Inadempimento dell'obbligo di salvataggio

La Compagnia

II Contraente

SUN S.p.A.

ALLEGATO A
ELENCO MEZZI

*costituente parte integrante della polizza di assicurazione della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A) nei limiti del massimale.
Assicurazione Incendio, Eventi sociopolitici e naturali e Furto.*

VEDI ALLEGATO ELENCO